L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

ART. 17. *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).* (79)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, dopo l'*articolo 121*, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente: "*ART. 121-bis*. - (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) - 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'*articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'*articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992*, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'*articolo 5*, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato *articolo 5*, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei

contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'*articolo 67*, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento".

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'*articolo 50*, il comma 5-bis dell'*articolo 54*, il comma 5-bis dell'*articolo 66* e i commi 8-bis e 8-ter dell'*articolo 67* sono abrogati;
b) nell'*articolo 67*, comma 10, primo periodo, le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. E' soppressa l'addizionale di cui all'*articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729*.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla *direttiva 91/441/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla *direttiva 91/542/CEE* del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni;
b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'*articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*.

6. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'*articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362*; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'*articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono soppresse le parole: "immatricolati dal 3 febbraio 1992".

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla *legge 15 dicembre 1967, n. 1235*. (67) .

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del *decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43*. (68) (72) (80)

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività. (81)

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni. (82)

13. I commi da 163 a 167 dell'*articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'*articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kw di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997. (83)

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'*articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, si esercita a decorrere dall'anno 1999. (84)

17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere a) e b) dei comma 1 dell'*articolo 7* della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, e dell'*articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere a) e b). (74)

18. L'*articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, come modificato dall'*articolo 42 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360*, è sostituito dal seguente:
"*ART. 94*. - (Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario). - 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori".

19. All'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è aggiunto il seguente periodo: "Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi".

20. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui *alla legge 23 dicembre 1977, n. 952*, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al *decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398*, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'*articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, nonché all'imposta di registro di cui all'*articolo 7*, con esclusione della lettera f), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale [(75)] .

21. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'*articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'*articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'*articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è ridotta da lire 350 a lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello stato per almeno 100 miliardi di lire. (72) (73) (85)

23. A compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Sardegna in conseguenza dell'abolizione della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 21, è corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo pari a lire 50 miliardi per il 1998 e ciascuno degli anni successivi. La compensazione finanziaria del trasferimento è garantita nell'ambito della determinazione delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche.

24. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

25. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'*articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, nonché quelli previsti dall'*articolo 247*, comma 3, e dall'*articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, sono soppressi.

26. E' soppresso il certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui all'*articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, ed agli *articoli 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, e successive modificazioni ed integrazioni.

27. Al comma 4 dell'*articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida" e le parole: "Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti" sono sostituite dalle seguenti: "Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti".

28. Al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 138*, comma 11, dopo le parole: "e della Protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

b) all'*articolo 177*, comma 1, dopo le parole: "servizi di polizia o antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano".

29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla *direttiva 88/609/CEE* del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW. (70) (72)

30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto. (69)

32. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli *articoli 18* e *19* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione (76) .

33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'*articolo 3*, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'*articolo 50* del predetto testo unico.

34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1997, n. 30*, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine

agricole di cui all'*articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica [(77)] , viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'*articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996*. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla *legge 25 luglio 1952, n. 949*, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507. [(78)]

35. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'*articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266*, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

[36. Il comma 112 dell'*articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali. [(71)]]

37. Il comma 11 dell'*articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1994, n. 656*, è abrogato.

38. Al numero 27-ter dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".

39. L'imposta prevista dalla *legge 23 dicembre 1977, n. 952*, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

---

(67) Comma così modificato dall'*art. 45, comma 2, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'*art. 27, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488*, a decorrere dall'1 gennaio 2000.

(68) La *Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507* (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.

(69) A norma dell'*art. 28, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, i versamenti della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui al presente comma per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

(70) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 385, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(71) Comma abrogato dall'*art. 2268, comma 1, n. 941), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010*.

(72) La *Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507* (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: a) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4 e 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 41, comma 1; 43, comma 3; 44, comma 4; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Cost.; c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 10, primo periodo; 17, comma 22; 17, comma 29; 18; 32, comma 15; 41, comma 3; 55, comma 14, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Cost.; d) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32, 97, 128 della Cost.; e) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 29, e 32, comma 15, sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 97 della Cost.; f) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, sollevata in riferimento all'art. 97 della Cost.

(73) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 348* (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato non fondata, per la parte non compresa nella dichiarazione di illegittimità pronunciata con questa stessa sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'*art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074*; ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 22, dell'art. 18 e 26 sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale della Regione siciliana e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui all'*art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965*.

(74) Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.M. 8 luglio 1998, n. 223*.

(75) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il decreto 29 aprile 1998.

(76) Per le norme di applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, vedi il *D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416*.

(77) Per l'attuazione delle presenti disposizioni, vedi il *D.M. 25 maggio 1998*.

(78) Per ulteriori contributi relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003, ai fini dell'ammodernamento del parco agromeccanico di cui al presente comma, vedi l'*art. 145, comma 36, L. 23 dicembre 2000, n. 388*. Per il corrispondente decreto di attuazione, vedi il *D.M. 1° agosto 2001*.

(79) Per la sostituzione della firma autografa degli atti previsti dal presente articolo con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione, vedi la *lettera a) del punto 1, Provv. 2 novembre 2010*.

(80) Con *D.M. 25 novembre 1998, n. 418* è stato approvato il regolamento sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relativamente alle tasse automobilistiche non erariali. Con *D.M. 13 settembre 1999* è stata approvata la convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex *lege n. 264 del 1991* e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 27 settembre 1999* (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240, S.O.) sono state approvate le modalità tecniche di collegamento dei soggetti autorizzati ai sensi della *L. 8 agosto 1991, n. 264*, con gli archivi delle tasse automobilistiche. Con *D.M. 10 novembre 1999* è stato approvato lo schema di convenzione tipo per l'affidamento delle attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche.

(81) La convenzione tipo di cui al presente comma è stata approvata con *D.M. 16 marzo 1999*, ratificato con *D.M. 12 ottobre 1999*. Con *D.M. 15 aprile 1999* è stata approvata la convenzione tipo relativa alle attività svolte dalle poste italiane S.p.a. in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale.

(82) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con *D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11*.

(83) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 63, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2006, n. 286*.

(84) Per le nuove tariffe delle tasse automobilistiche, vedi il *D.M. 27 dicembre 1997*.

(85) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 62, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.